

IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN SINTESI REGIONE MARCHE

Destinatari tirocinio

I destinatari dei tirocini extracurricolari sono: a. Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015. b. Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. c. Lavoratori a rischio di disoccupazione. d. Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione. Questi soggetti possono essere destinatari di un tirocinio extracurricolare compatibilmente con l'orario di lavoro svolto, e tenuto conto che tra orario lavorativo e orario di tirocinio devono essere rispettati i limiti massimi previsti dal D.Lgs n. 66/2003. In queste ipotesi di tirocinio sussiste il divieto di adibire il tirocinante in attività di orario notturno. e. Soggetti disabili (di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999) persone svantaggiate (ai sensi della legge n. 381/1991), richiedenti protezione internazionale, richiedenti asilo e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. n. 286/1998 e le vittime di tratta di cui al D.lgs. n. 24/2014. Con riguardo ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione in quanto compatibili con la relativa disciplina di specie.

Indennità di partecipazione

Al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, è corrisposta un'indennità mensile, minima, di euro 400,00. In caso di orario settimanale pari o superiore alle 30 ore, l'indennità minima di partecipazione è pari ad euro 500,00. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione al tirocinio pari o superiore al 75%. Non è dovuta l'indennità di partecipazione durante il periodo di sospensione del tirocinio. Non è dovuta l'indennità di partecipazione nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, in accordo con la normativa nazionale di riferimento. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento, per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dal comma 1). 4. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Rimane dal punto di vista giuridico, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione infatti, nonché la percezione dell'indennità di partecipazione, non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. 5. Sono applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981. Ai sensi della Legge n. 92/2012 la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Limiti all'attivazione del tirocini

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa (sede di svolgimento del tirocinio) del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati: a. 1 tirocinante per le unità operative da 0 a 5 dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. b. 2 tirocinanti per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. c. Dieci per cento (10%) di tirocini per le unità operative con più di 20 dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. 2. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di cui alla lettera C sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), il tutto come di seguito riportato: • 1 tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; • 2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati

nel 24 mesi precedenti; • 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; • 4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti. I tirocini attivati come sopra indicato non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Consulta il regolamento